

## Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati::

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 dicembre 2015, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 dicembre 2015, dove ha acquisito il n. 101 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 dicembre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 dicembre 2015, n. 22.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (legge di contabilità regionale) ogni anno con legge viene approvato l'assestamento del bilancio di previsione, sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente. In particolare, si accolgono i dati relativi all'ammontare dei residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e al saldo finanziario (risultato di amministrazione) positivo o negativo.

Alla luce delle chiusure contabili dell'esercizio finanziario 2014, si evidenziano i seguenti risultati:

	residui attivi	residui passivi	fondo di cassa	saldo finanziario
euro	6.113.372.373,33	7.858.507.550,80	1.067.770.239,74	- 677.364.937,73

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti” i valori contabili all'1/1/2015 sono stati rideterminati. Si evidenziano i seguenti risultati.

	residui attivi	residui passivi	fondo di cassa	saldo finanziario
euro	5.474.893.768,34	6.854.793.680,09	1.067.770.239,74	- 822.003.833,16

L'applicazione al bilancio di previsione 2015 del saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 188 (euro 822.003.833,16), della reiscrizione di somme con vincolo di destinazione (euro 1.057.403.439,60) e delle quote accantonate del risultato di amministrazione (euro 159.970.192,16 al netto del fondo anticipazioni liquidità di cui all'art. 3, c.7, lett. b), del D.L. 179/2015) comporta la rideterminazione del disavanzo di cui all'articolo 9 comma 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, in euro 2.039.377.464,92 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto).

Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 17.330.786,60 ed è quindi rideterminato in euro 235.169.213,40 (Tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”).

Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 188.231.909,25 ed è quindi rideterminato in euro 1.804.208.251,52 (Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati").

È inoltre rinnovata l'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore per euro 99.800.000,00 di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 come modificato dalla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 "Razionalizzazione della spesa regionale".

In occasione dell'assestamento al bilancio di previsione con la revisione di alcune stime di entrata si è reso necessario rivedere gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione anche in conseguenza dell'andamento della riscossione delle voci coinvolte.

Con l'assestamento di bilancio è possibile procedere anche alle eventuali variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali. Tuttavia dette variazioni possono essere operate esclusivamente "assestando" le entrate e le spese già allocate in bilancio, mediante compensazioni tra stanziamenti, non potendo connotarsi come ulteriore manovra di bilancio di metà anno.

Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", vengono apportate alcune modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" per un progressivo adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo citato.

Il disegno di legge è composto da n. 12 articoli, relativi alle modifiche e alle variazioni da introdurre agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 2015 e alle correlate tabelle allegate, oltre alla dichiarazione d'urgenza.

La Prima Commissione ha illustrato il provvedimento nella seduta del 16 dicembre 2015, le Commissioni Seconda, Terza e Quinta hanno espresso parere favorevole e nella seduta del 18 dicembre 2015, la Prima commissione ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale e il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle..";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non c'è dubbio che sia stato ed è tuttora un anno abbastanza particolare per la gestione economico-finanziaria di questa Regione, a causa di elementi sia interni che esterni: il Bilancio di previsione 2015 si poteva sicuramente approvare anche prima di aprile, ma su questo c'è stata una volontà politica che ha portato ad una discussione molto lunga e ad un maxiemendamento presentato durante la notte e che ha poi reso necessario un intervento assestamento. La programmazione finanziaria del 2015 in Veneto parte quindi con grandissimo ritardo. Ci sono state le elezioni - questo ovviamente è un elemento oggettivo - si è votato, definito l'esito, l'attività consiliare è stata sospesa fino alla ricomposizione della nuova Giunta e il nuovo Assessore ha dovuto riprendere in mano i conti e l'attività del Consiglio e dell'esecutivo.

Nel contempo sono intervenute le nuove regole di contabilità del D.Lgs.118/2011. È stato ripetuto più volte sia in Aula che in Commissione che questi vincoli sulla gestione, allineando cassa e competenza, moltiplicando i parametri di rigidità amministrativa dell'attività del Bilancio e dei pagamenti avrebbero messo in difficoltà i molti soggetti (privati, fornitori, associazioni..) che devono a vario titolo ricevere somme, contributi o finanziamenti dalla Regione e dagli Enti locali, sappiamo infatti che più volte è stato lamentato nel corso di quest'anno il ritardato pagamento o il mancato pagamento, con una grave serie di conseguenze.

Poi la cosiddetta "legge moralizzatrice", che ha dovuto intervenire per correggere il maxiemendamento al Bilancio di aprile sistemando alcune partite e affrontando quelle importanti delle deleghe e del personale delle Province e del settore sociale, come fossero priorità della nuova Giunta.

Infine la mancata parifica della Corte dei Conti, con una serie di rilievi che già in sede di discussione del Documento di Economia e Finanza Regionale abbiamo ribadito con ordini del giorno in modo che vi si mettesse quanto prima mano e, peraltro, in una certa misura ripresi anche nella relazione dei Revisori dei conti al conto consuntivo.

Insomma, un anno particolare e straordinario che ci porta a discutere l'Assestamento sostanzialmente a 10 giorni dalla fine dell'anno stesso, con una possibilità quindi di intervenire in maniera molto limitata rispetto ad esigenze ed emergenze che ci sono in Veneto. Di fronte a questo abbiamo detto e ribadiamo il nostro atteggiamento e il nostro comportamento di responsabilità prima di tutto, responsabilità soprattutto nei confronti dei numerosissimi soggetti che attendono la liquidazione di quanto gli spetta: si è detto in Commissione che nell'intero anno sono stati più di 4 mila i provvedimenti di liquidazione e solo in questo ultimo mese gli Uffici della Ragioneria e del Bilancio ne dovranno smaltire probabilmente circa 2 mila.

Ci sono ancora più di 300 milioni di Euro da liquidare e quindi la finalità principale di questo provvedimento deve essere quella di assicurare che tutto possa essere fatto nella massima velocità e rapidità, perché sappiamo che questi provvedimenti, queste liquidazioni, in realtà sono nomi e cognome di persone, di lavoratori, di imprese, di Enti locali, di Comuni.

In attesa che venga definitivamente approvata la legge di stabilità che, almeno nel testo licenziato dalla Camera e che adesso deve andare al passaggio finale del Senato, svincola la Regione e in parte anche i Comuni da alcuni lacci, eccessivi lacci, del Patto di stabilità portando i parametri alla sola competenza e quindi liberando e dando flessibilità alla gestione di cassa, la nostra prima preoccupazione in questo Assestamento sarà quella di dare immediatamente risposta ai veneti.

In questo senso abbiamo rinunciato ad alcuni adempimenti che normalmente vengono fatti in sede di Assestamento così come in sede di Bilancio di previsione, cioè di audire soggetti eventualmente interessati, per un Assestamento che potrebbe appunto affrontare alcune delle questioni che sono sul tavolo nel Veneto.

Dal punto di vista contabile, il collega Sandonà nella sua relazione ha già evidenziato le cifre di cui stiamo parlando. Preme sottolineare il recepimento di alcune osservazioni fatte dal Collegio dei Revisori dei conti, ma anche contenute nel giudizio di parifica della Corte dei Conti, nello specifico all'accantonamento per far fronte con un fondo ai crediti di dubbia esigibilità delle poste attive vetuste nei confronti di soggetti pubblici, accantonamento che con questa manovra di Assestamento sale a 39 milioni e 700 mila Euro e rotti.

L'altro intervento che recepisce osservazioni della relazione del Collegio dei Revisori dei conti è quello che riguarda i cosiddetti residui radiati e ne viene data copertura in maniera prudenziale - detto proprio così nella relazione a questo Assestamento - con un fondo di 119 milioni e 159 mila euro.

C'è anche da fare una considerazione sulla capacità di indebitamento e su come sono stati gestiti gli investimenti nel corso del 2015. Qui è un po' difficile decifrare quanto della revisione dell'importo della capacità di indebitamento venga - come detto in Commissione dai tecnici responsabili del Bilancio - da una accorta gestione nel corso di questo esercizio dei pagamenti e quanto, come è stato sostenuto da qualche altro Collega, invece da una scarsa capacità, almeno nel secondo semestre, di impegnare spese di investimento.

Confesso che dalla discussione in Commissione non sono riuscito a ricavare quanto viene da una gestione più tecnica e quanto piuttosto da un'attività dell'esecutivo che, almeno in questo secondo semestre dopo la tornata elettorale, non ha saputo o non ha voluto individuare delle poste di investimento significative.

Su questo ricordo che già in sede di discussione del Documento di economia e finanza regionale abbiamo insistito perché al Documento programmatico si accompagnasse un'indicazione di priorità, di scelte politiche, di politiche regionali e a queste seguissero anche chiare indicazioni di investimento.

Le risorse sono limitate, lo sappiamo, le necessità sono tante e proprio per questo vorremmo, ed è un tema che abbiamo fortemente chiesto nella discussione sul Documento di economia e finanza, ci fosse una più chiara indicazione di priorità da parte della Giunta anche in termini di investimento.

Di seguito alcune altre misure che al momento accennerò, ma che verranno trattate più approfonditamente dai colleghi Consiglieri. Lo stanziamento a copertura dei fondi e dei contributi per il ciclo primario dai 0 ai 6 anni, parliamo di asili nido e scuole materne e sapendo che nel Veneto le scuole materne significano la stragrande maggioranza scuole paritarie ed il sistema delle scuole paritarie è un sistema che ha fortemente chiesto - a fronte di quasi un'emergenza finanziaria, in alcuni casi anche drammatica, - che fossero liquidati gli impegni.

Aggiungo che adesso siamo alla fine dell'anno e mi auguro che questo settore, così delicato e importante della realtà veneta, venga trattato un po' meglio. Non è stato trattato tanto bene in questi ultimi anni, non lo è stato in termini di Bilancio di previsione e non lo è stato in termini di pagamento. Non vorrei che poi facessimo tanto rumore per i presepi con le statuine e i presepi viventi dei nostri asili nido e delle nostre scuole materne, e si trovassero poi in condizioni tali da non proseguire l'attività essenziale e fondamentale, per una società come quella veneta, di dare risposta alle necessità delle famiglie, per inciso tra l'altro in una Regione che registra una natalità purtroppo in decremento. Il dato demografico è comunque una questione più globale che forse dovremmo tenere in maggior considerazione perché non è così incoraggiante come vorremmo.

Ci sono alcune emergenze, chiamiamole così, che avremmo voluto vedere affrontate in questo Assestamento, ma in realtà non sono state considerate.

Le riproponiamo in forma di ordini del giorno perché a dieci giorni dalla fine dell'anno è evidente non si possono fare i miracoli ma, visto che la Giunta si è impegnata a presentare il Bilancio di previsione la prossima settimana, approfittiamo di questo Assestamento non tanto per presentare degli emendamenti su queste emergenze quanto per iniziare ad aprire una discussione e a mettere in evidenza delle questioni importanti.

Comincio dalle emergenze ambientali.

È su tutti i giornali del Veneto il superamento per più di 30-35 giorni di alcuni parametri sulla qualità dell'aria, ci sono iniziative nelle varie Province e nei Comuni c'è un tavolo tecnico regionale convocato per il prossimo 30 dicembre, sappiamo che questa emergenza è un'emergenza che deriva dalle condizioni meteo-climatiche eccezionalmente stabili in una stagione invece tradizionalmente più turbolenta, fatto sta che questo è un problema che si trascina da molti anni.

Ricordo che un passato Assessore all'Ambiente fu anche denunciato, inquisito e andò a giudizio perché ci furono degli esposti che sostenevano che la Regione era stata inadempiente rispetto ai suoi obblighi e alla sue prerogative in termini di intervento sulla qualità dell'aria.

C'è un'emergenza che non si risolve con un tweet. Per migliorare la qualità dell'aria, cioè per superare questa crisi della qualità dell'atmosfera, ci vogliono politiche di medio-lungo termine, ci vuole programmazione, è stato riadottato il Piano per tutela e il risanamento dell'aria. Noi chiederemo che a questo Piano sia data una corsia preferenziale perché riteniamo che questa sia veramente un'emergenza come lo fu nel 2010 quella del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo. L'emergenza oggi è la qualità dell'aria e quindi su questo invito tutti ad aprire una discussione su cui torneremo in sede di Bilancio di previsione.

La seconda emergenza è legata a una contaminazione delle acque profonde e in buona parte utilizzate per uso idropotabile, mi riferisco alla contaminazione da perfluoro alchilici nell'area al confine tra la Provincia di Vicenza, quella di Verona e quella di Padova. Ci sono più di 13 Comuni interessati, 130 mila cittadini. La Regione è intervenuta nel Bilancio stanziando o, meglio, modificando la destinazione di una somma per andare a filtrazione con carboni attivi da delle acque prelevate in particolare dal pozzo di Almisano, che è uno dei pozzi idropotabili a maggiore capacità del Veneto. Questa però non può essere la soluzione definitiva a quella che è una vera e propria emergenza, un caso di contaminazione di rilievo europeo, peraltro per delle sostanze che sono state in precedenza rilevate soltanto in un'altra occasione in Italia e sulle cui ricadute sanitarie è in corso, grazie anche all'intervento regionale, non solo un'indagine ma anche una serie di confronti con l'Istituto Superiore della Sanità.

Mi limito solo a queste due emergenze, che sono però strettamente legate a quello che intendiamo far fare all'ARPAV.

Anche l'ARPAV non è stata trattata proprio benissimo nell'ultima legislatura. Veniva da una gestione un po' complicata sulla quale è stata anche istituita una Commissione d'inchiesta che è arrivata ad alcuni risultati, disponibili nella relazione finale. N e l corso dell'ultima Legislatura ARPAV è stata interessata da un Piano di riorganizzazione abbastanza profondo ma, proprio perché siamo di fronte ad alcune emergenze ambientali assolutamente di grande portata, ci aspettiamo che in questa Legislatura si abbia una maggiore considerazione del ruolo di tutela dell'ambiente e di garanzia di competenza tecnico-scientifica dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto.

Avremmo voluto vedere in questo Assestamento qualche euro in più per il trasporto pubblico e invece ci tocca registrare una proroga di otto anni al contratto con Trenitalia.

Quando un anno fa il Presidente Zaia ne annunciò la disdetta e la conseguente indizione di una gara per il servizio ferroviario regionale noi accogliamo questa notizia con grande soddisfazione: poter finalmente mettere a gara, cioè a confronto, diversi operatori del trasporto ferroviario e quindi poter far fare un salto di qualità al servizio ferroviario del Veneto ci sembrava una prospettiva assolutamente invitante. Adesso abbiamo capito che questa gara forse la vedremo fra otto anni. Io sicuramente non la vedrò perché, essendo già al secondo mandato, non ci sarò, ma non sono nemmeno sicuro che i Colleghi che saranno qui la prossima Legislatura la vedranno. Riteniamo che il trasporto pubblico continui a rimanere uno dei grandi ritardi del Veneto, ritardo tra l'altro testimoniato anche dai rapporti che annualmente fa Legambiente con "Pendolaria", che vede il Veneto sempre maglia nera come servizio ferroviario, risorse investite, funzionalità ed efficacia del servizio.

Ho messo lì alcuni dei temi che poi affronteremo con una serie di ordini del giorno, come vi ho detto, e che riprenderemo invece, questo sì, come misura emendativa in termini di stanziamenti nella discussione che faremo sul Bilancio di previsione 2016.

Insisto: le risorse sono limitate, le domande e le necessità molte, per questo è assolutamente necessario che si comincino a fissare delle priorità per questo Veneto.”;

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 3 Principi contabili generali e applicati

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).”.

### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 21 - Assestamento del bilancio.

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente.

2. Con l'assestamento del bilancio si provvede:

a) alla determinazione dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) alla determinazione dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;

c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);

e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso;

f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali.

3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell'esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.”.

### **Nota all'articolo 3**

- Per il testo dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 118/2011 vedi nota all'articolo 1.

### **Nota all'articolo 4**

- Per il testo dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 118/2011 vedi nota all'articolo 1.

### **Note all'articolo 5**

- Per il testo dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 118/2011 vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 1, comma 7 del decreto legge n. 179/2015 è il seguente:

“Art. 1. Regime contabile e anticipazioni di liquidità

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2015 è il seguente:

“Articolo 9

1. Per far fronte al saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015, così come determinato all'articolo 8, è autorizzata per l'anno 2015 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 99.800.000,00 (upb E0137). Di detto ammontare è dato riscontro nell'allegato “Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39”;

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di euro 252.500.000,00 (upb E0174) già autorizzati dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014.

3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di euro 1.992.440.160,77 (upb E0174) già autorizzati dalla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014", a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014.

4. Dell'importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 2 e 3, pari ad euro 2.244.940.160,77 (upb E0174) è dato riscontro nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".

5. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 6 per cento.

6. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

7. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 6 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

8. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 114.553.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199)."

#### **Nota all'articolo 5**

- Per il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2015 vedi nota all'articolo 6.

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2015 è il seguente:

"Articolo 2

1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2015-2017, nel testo allegato alla presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" il bilancio pluriennale 2015-2017 di cui al comma 1 svolge funzione autorizzatoria."

#### **Note all'articolo 12**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 9 - *Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e Bilancio finanziario gestionale.*

1. *La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio.*

2. *Entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, il Segretario Generale della Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Tale ripartizione costituisce il Bilancio Finanziario Gestionale.*

2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", i capitoli di spesa del bilancio regionale sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all'Allegato n. 6/1 del medesimo decreto legislativo.

[3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30.

3 bis. Il responsabile finanziario della Regione, successivamente all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità disposta ai sensi del comma 3, provvede alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli.]

4. In corso d'esercizio la Giunta regionale può modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli:
- a) mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;
  - b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.
- 4 bis. Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato.
5. Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio regionale.
6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza comunitaria, statale e proprie.
7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.”.

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;

d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;

e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate *con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011* e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 24 - Cofinanziamento regionale.

1. Nel bilancio di previsione sono individuati, in apposite unità previsionali di base, uno o più stanziamenti non utilizzabili per imputazione diretta di spese e destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell'Unione europea e dello Stato.

2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per l'iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in nuove unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento regionale assegnate alle specifiche attività.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il cofinanziamento regionale delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

[4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, il bilancio di previsione annuale e le variazioni allo stesso sono corredati da prospetti sintetici che espongono, per ciascun intervento dell'Unione Europea, il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale.]”.

#### 4. Struttura di riferimento

Sezione bilancio